

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1036

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(MARTELLI)

(V. Stampato Camera n. 1525)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1993*

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 9 alla convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Being resolved to make further improvements to the procedure under the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

For Parties to the Convention which are bound by this Protocol, the Convention shall be amended as provided in Articles 2 to 5.

Article 2

Article 31, paragraph 2, of the Convention, shall read as follows:

"2. The Report shall be transmitted to the Committee of Ministers. The Report shall also be transmitted to the States concerned, and, if it deals with a petition submitted under Article 25, the applicant. The States concerned and the applicant shall not be at liberty to publish it."

Article 3

Article 44 of the Convention shall read as follows:

"Only the High Contracting Parties, the Commission, and persons, non-governmental organisations or groups of individuals having submitted a petition under Article 25 shall have the right to bring a case before the Court."

Article 4

Article 45 of the Convention shall read as follows:

"The jurisdiction of the Court shall extend to all cases concerning the interpretation and application of the present Convention which are referred to it in accordance with Article 48."

Article 5

Article 48 of the Convention shall read as follows:

"1. The following may refer a case to the Court, provided that the High Contracting Party concerned, if there is only one, or the High Contracting Parties concerned, if there is more than one, are subject to the compulsory jurisdiction of the Court or, failing that, with the consent of the High Contracting Party concerned, if there is only one, or of the High Contracting Parties concerned if there is more than one:

- a. the Commission;
- b. a High Contracting Party whose national is alleged to be a victim;
- c. a High Contracting Party which referred the case to the Commission;
- d. a High Contracting Party against which the complaint has been lodged;
- e. the person, non-governmental organisation or group of individuals having lodged the complaint with the Commission.

2. If a case is referred to the Court only in accordance with paragraph 1.e, it shall first be submitted to a panel composed of three members of the Court. There shall sit as an *ex-officio* member of the panel the judge who is elected in respect of the High Contracting Party against which the complaint has been lodged, or, if there is none, a person of its choice who shall sit in the capacity of judge. If the complaint has been lodged against more than one High Contracting Party, the size of the panel shall be increased accordingly.

If the case does not raise a serious question affecting the interpretation or application of the Convention and does not for any other reason warrant consideration by the Court, the panel may, by a unanimous vote, decide that it shall not be considered by the Court. In that event, the Committee of Ministers shall decide, in accordance with the provisions of Article 32, whether there has been a violation of the Convention."

Article 6

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by:
 - a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 7

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 6.
2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 8

The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the member States of the Council of Europe of:

- a. any signature;
- b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 7;
- d. any other act, notification or declaration relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Rome, this 6th day of November 1990, in English and French, both texts being

equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI
DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in appresso designata "la Convenzione"),

Risolti ad apportare nuovi miglioramenti alla procedura prevista dalla Convenzione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per le Parti della Convenzione che sono Parti del presente Protocollo, la Convenzione è modificata in base alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.

Articolo 2

L'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione recita come segue:

"2. Il rapporto è trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso è anche comunicato agli Stati interessati, e, qualora riguardi un ricorso presentato in attuazione dell'articolo 25, al richiedente. Gli Stati interessati ed il richiedente non hanno facoltà di pubblicarlo".

Articolo 3

L'articolo 44 della Convenzione recita come segue:

" Solo le Alte Parti Contraenti, la Commissione, nonché la persona fisica, l'organizzazione non governativa ovvero il gruppo di privati che ha presentato ricorso in applicazione dell'articolo 25 hanno qualità per presentarsi dinanzi alla Corte."

Articolo 4

L'articolo 45 della Convenzione recita come segue:

"La competenza della Corte si estende a tutti gli affari concernenti l'interpretazione ed l'applicazione della presente Convenzione che le siano sottoposte, nelle condizioni previste dall'articolo 48."

Articolo 5

L'articolo 48 della Convenzione recita come segue:

"1. A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, siano soggette alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di ciò, con il consenso o l'accordo dell'Alta Parte Contraente interessata, se non è che una, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, la Corte può essere adita:

- a. dalla Commissione
- b. da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa è cittadino;
- c. da un'Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione;
- d. da una Alta Parte Contraente chiamata in causa;
- e. dalla persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati che ha adito la Commissione.

2. Se la Corte è adita solo in base al capoverso e) del paragrafo 1, il caso è innanzitutto sottoposto ad un Comitato composto da tre membri della Corte. Ne farà parte d'ufficio il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte Contraente contro la quale si è fatto ricorso, o, se un tale giudice manchi, una persona scelta da tale Alta Parte Contraente per parteciparvi come giudice. Se il ricorso è stato presentato contro più Alte Parti Contraenti, il numero dei membri del Comitato sarà incrementato di conseguenza.

Qualora il caso non presenti alcun aspetto particolarmente grave relativo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e se un suo esame da parte della Corte non è giustificato sotto altri aspetti, il comitato può decidere all'unanimità che esso non sarà esaminato dalla Corte. In tal caso, il Comitato dei Ministri decide, alle condizioni previste dall'articolo 32, se vi è stata o meno violazione della Convenzione".

Articolo 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione i quali possono divenirne Parti mediante:

a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione, o di approvazione; oppure

b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica, dall'accettazione o dall'approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno il loro consenso a divenirne Parti in conformità con le disposizioni dell'articolo 6.

2. Per ogni Stato membro che manifesterà ulteriormente il suo consenso a divenire Parte al Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 8

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;**
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;**
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con il suo articolo 7;**
- d. ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo.**

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato al presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

